



AVVISO AGLI AZIONISTI DI CREDITO BERGAMASCO S.p.A.

(pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato)

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Si informa che in data 29 aprile 2014 (di seguito, la **"Data di Iscrizione"**) è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo la delibera dell'Assemblea Straordinaria del Credito Bergamasco S.p.A. (**"Credito Bergamasco"** o **"Creberg"** o **"Società"**), tenutasi in data 25 aprile 2014, che ha approvato la fusione per incorporazione del Credito Bergamasco nella controllante quotata Banco Popolare Società Cooperativa (**"Banco"** o **"Banco Popolare"**). L'operazione di fusione per incorporazione nel Banco del Creberg (la **"Fusione"**), deliberata dall'Assemblea Straordinaria della Società del 25 aprile 2014 (l'**"Assemblea Straordinaria"**), si inquadra nell'ambito del progetto di complessiva semplificazione e razionalizzazione della struttura ed articolazione societaria del Gruppo Bancario Banco Popolare, secondo quanto descritto nel progetto di fusione (il **"Progetto di Fusione"**) e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del Credito Bergamasco redatta ai sensi degli artt. 2501-quinquies cod. civ. e 70, comma 2, del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (la **"Relazione Creberg"**).

IL DIRITTO DI RECESSO

L'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria, come già indicato nel Progetto di Fusione e nella Relazione Creberg, determina in capo a ciascun azionista del Credito Bergamasco che non abbia concorso alla delibera dell'Assemblea Straordinaria - ossia agli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti - l'insorgere del diritto di recesso (il **"Diritto di Recesso"**) in quanto (i) ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera b), cod. civ., la fusione per incorporazione nel Banco Popolare, costituito in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea del Credito Bergamasco, costituito in forma di società per azioni, e (ii) ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., la fusione in una società cooperativa determina la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione previsti dallo statuto (l'**"Azionista Legittimato"**).

Valore di liquidazione

Come previsto nella Relazione Creberg, il valore di liquidazione delle azioni in relazione alle quali venisse esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato in Euro 12,238 per ciascuna azione Credito Bergamasco ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ. facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni del Credito Bergamasco nei sei mesi precedenti il 27 novembre 2013, data di pubblicazione sul sito internet del Creberg (www.creberg.it) e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Dichiarazione di Recesso

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Azionista Legittimato, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-bis cod. civ., mediante invio di una lettera raccomandata A.R. (la **"Dichiarazione di Recesso"**) che dovrà essere spedita entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e dunque **entro e non oltre il 14 maggio 2014** (il **"Termine di Esercizio del Recesso"**). La Dichiarazione di Recesso dovrà essere indirizzata dagli Azionisti Legittimati a **"Credito Bergamasco S.p.A., Ufficio Soci, Largo Porta Nuova, 2 - 24122 Bergamo"** e, ove possibile, anticipata o via posta elettronica certificata (all'indirizzo email: soci@pec.creberg.it) o via telefax al n. **035 393061**, ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata A.R. La Dichiarazione di Recesso dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale dell'azionista recedente, nonché un'indicazione del domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;

- il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente intestato all'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso.

Ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente aggiornato (il **"Provvedimento Banca d'Italia-Consob"**), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, deve essere attestata da un'apposita comunicazione (la **"Comunicazione"**) rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (l'**"Intermediario"**) all'emittente. L'Azionista Legittimato che intende recedere dovrà pertanto richiedere l'invio della Comunicazione al Creberg da parte dell'Intermediario secondo quanto previsto dall'art. 21 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob. La Comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'Azionista Legittimato recedente, delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, a decorrere dalla data dell'Assemblea Straordinaria e fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito, si intenderà legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso l'azionista che, avendo acquistato le azioni in Borsa, le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dell'adunanza dell'Assemblea Straordinaria;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso. In caso contrario, l'Azionista Legittimato recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignorazito, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti irrevocabilmente il proprio consenso ad effettuare la liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso in conformità alle istruzioni dell'Azionista Legittimato recedente.

L'Intermediario dovrà trasmettere la Comunicazione per posta elettronica certificata all'indirizzo email: soci@pec.creberg.it.

Si precisa che, qualora l'azionista che abbia esercitato il Diritto di Recesso, inviando la Dichiarazione di Recesso entro il Termine di Esercizio del Recesso, non sia stato in grado di allegare alla stessa la Comunicazione, quest'ultima potrà essere trasmessa mediante invio di un'ulteriore lettera raccomandata al medesimo recapito, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al quindicesimo giorno dalla Data di Iscrizione, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso.

Le comunicazioni, dichiarazioni e attestazioni di cui sopra dovranno essere rese anche da parte dei titolari di azioni eventualmente non immesse in regime di gestione accentrata, con le formalità richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. In tal caso gli azionisti dovranno preventivamente consegnare i certificati rappresentativi ad un intermediario abilitato, per l'accertamento in Monte

Titoli S.p.A., e richiedere il rilascio della suddetta Comunicazione per l'esercizio del Diritto di Recesso.

Blocco delle azioni oggetto di recesso

Come previsto dall'art. 2437-bis, comma 2, cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Comunicazione da parte dell'Intermediario sarà accompagnato dal blocco delle azioni ad opera dell'Intermediario medesimo (e pertanto tali azioni saranno indisponibili e non potranno essere oggetto di trasferimento), sino all'esito del procedimento di liquidazione. Durante tutto tale periodo, tuttavia, l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante a tali azioni.

Procedimento di liquidazione

Nel caso in cui uno o più Azionisti Legittimati esercitino il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-quer cod. civ.

Qualora alla data di efficacia della Fusione la procedura di cui al predetto art. 2437-quer cod. civ. sia ancora in corso, le azioni Credito Bergamasco per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso verranno cambiate, sulla base del rapporto di cambio relativo alla Fusione (1,412 azioni ordinarie Banco Popolare di nuova emissione per ogni n. 1 azione ordinaria Credito Bergamasco; il **"Rapporto di Cambio"**), in azioni ordinarie Banco Popolare di nuova emissione. Resta inteso che tali azioni Banco Popolare di nuova emissione saranno parimenti soggette al vincolo di indisponibilità di cui al paragrafo che precede (**Blocco delle azioni oggetto di recesso**) e che gli Azionisti Legittimati recedenti continueranno ad aver diritto a ricevere il medesimo valore di liquidazione indicato al paragrafo che precede relativo al Valore di liquidazione.

Ne consegue inoltre che, a partire dalla data di efficacia della Fusione, l'Offerta in Opzione e l'Offerta in Borsa (come di seguito definite) e in generale le successive fasi del procedimento di liquidazione, avranno ad oggetto le azioni ordinarie Banco Popolare emesse, sulla base del Rapporto di Cambio, in sostituzione delle azioni Credito Bergamasco per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso.

L'efficacia del recesso sarà, in ogni caso, sospensivamente condizionata al perfezionamento della Fusione. Identica condizione sospensiva sarà pertanto coerentemente apposta anche al pagamento delle azioni medesime da parte di coloro che le avessero acquistate nell'ambito dell'Offerta in Opzione e/o dell'Offerta in Borsa (come *infra* definite) e al trasferimento delle azioni in questione a loro favore, nella misura in cui tali fasi del procedimento di liquidazione venissero intraprese prima dell'avveramento della predetta condizione. Pertanto, in caso di mancato avveramento della suddetta condizione, le azioni Credito Bergamasco per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso (ovvero le azioni Banco Popolare assegnate in controprestazione delle stesse) saranno liberate dal vincolo di indisponibilità di cui al paragrafo che precede e rimesse nella libera disponibilità dell'azionista recedente e il procedimento di liquidazione, a qualunque stadio esso sia, verrà interrotto.

L'Offerta in Opzione

In primo luogo, le azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso verranno offerte in opzione ai possessori di azioni Credito Bergamasco per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni Credito Bergamasco da essi possedute (l'**"Offerta in Opzione"**). Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Bergamo. Gli azionisti del Credito Bergamasco che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rima-

ste inopertate; qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inopertate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

Saranno comunicate le modalità e i termini di adesione all'Offerta in Opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo ai sensi dell'art. 2437-quer, comma 2, cod. civ. e pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito internet www.creberg.it e/o sul sito www.bancopopolare.it.

L'Offerta in Borsa

Qualora gli azionisti Credito Bergamasco non acquistino in tutto o in parte le azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso, si provvederà al collocamento delle azioni rimaste inopertate mediante offerta in borsa (l'**"Offerta in Borsa"**). L'Offerta in Borsa avrà una durata non inferiore a cinque giorni di Borsa aperta. Tutte le informazioni necessarie in merito all'Offerta in Borsa verranno comunicate in tempo utile anche mediante pubblicazione di appositi avvisi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione

In caso di mancato collocamento delle azioni all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Borsa entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del recesso, le azioni rimaste inopertate all'esito dell'Offerta in Opzione e non collocate all'esito dell'Offerta in Borsa verranno rimborsate, ai sensi dell'art. 2437-quer, comma 5, cod. civ., mediante acquisto da parte del Banco Popolare (quale società incorporante all'esito della Fusione) attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'art. 2357, comma 3, cod. civ. In assenza di utili e riserve disponibili, dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria dei soci del Banco Popolare per deliberare la riduzione del capitale sociale.

Modalità e termini di pagamento del valore di liquidazione e di trasferimento delle azioni

Come già indicato sopra, ad esito della procedura descritta e subordinatamente all'efficacia della Fusione:

- gli Azionisti Legittimati recedenti che avranno esercitato il Diritto di Recesso riceveranno il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso, in conformità alla disciplina di legge applicabile;
- le azioni Banco Popolare emesse sulla base del Rapporto di Cambio relativo alla Fusione in luogo delle azioni Credito Bergamasco per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso verranno trasferite a coloro che avranno aderito all'Offerta in Opzione o all'Offerta in Borsa, ovvero a Banco Popolare nell'ipotesi di acquisto ai sensi dell'art. 2437-quer, comma 5, cod. civ., previa corresponsione del relativo prezzo.

In caso di mancato perfezionamento della Fusione, (i) le azioni Credito Bergamasco per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso (ovvero le azioni Banco Popolare assegnate in controprestazione delle stesse) saranno liberate dal vincolo di indisponibilità di cui al paragrafo che precede (**Blocco delle azioni oggetto di recesso**) e rimesse nella libera disponibilità dell'azionista recedente; e (ii) il procedimento di liquidazione, a qualunque stadio esso sia, verrà interrotto. Ai sensi della vigente normativa, si provvederà a comunicare in tempo utile agli interessati nei modi di legge e regolamento tutte le informazioni necessarie relative allo svolgimento della procedura di liquidazione.